*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 102° — Numero 319

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Mercoledì, 27 dicembre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144



## AVVISO

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni sopra indicate.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1316.

**Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 41. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in Chimica;
in Fisica;
in Matematica;
in Scienze naturali;
in Scienze biologiche;
in Scienze geologiche.

L'art. 44, relativo al corso di laurea in Scienze matematiche è abrogato e sostituito dal seguente:

*Laurea in Matematica*

Titolo di ammissione per la laurea in Matematica è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

La durata del corso è di quattro anni.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale.

2° *Anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

Ciascuno degli insegnamenti elencati è accompagnato da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Per ciascuno degli insegnamenti fondamentali vi è un esame finale. I corsi di « Analisi matematica », « Geometria », « Fisica generale » constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

Lo studente, all'atto dell'iscrizione al terzo anno, deve dichiarare quale dei tre indirizzi intende seguire. I docenti delle discipline matematiche potranno, attraverso opportuni colloqui, orientare la scelta dello studente.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno:

1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di Geometria superiore;
3) Istituzioni di Fisica matematica.

Sono inoltre insegnamenti fondamentali obbligatori del secondo biennio:

Per l'indirizzo generale:

4) Analisi superiore;
5) Geometria superiore;

Per l'indirizzo didattico:

4) Matematiche complementari I;
5) Matematiche complementari II;

Per l'indirizzo applicativo:

4) Analisi numerica;
5) Calcolo delle probabilità.

Sono insegnamenti complementari quelli dei seguenti due gruppi:

1° *gruppo*: Algebra superiore, Analisi funzionale, Cibernetica e teoria dell'informazione, Economia matematica, Geometria algebrica, Geometria differenziale, Logica matematica, Matematica finanziaria ed attuariale, Matematiche elementari dal punto di vista superiore, Matematiche superiori, Meccanica superiore, Metodi matematici della fisica, Pedagogia, Ricerca operativa, Statistica matematica, Storia delle matematiche, Teoria delle funzioni, Teoria dei numeri, Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici, Topologia.

2° *gruppo*: Astronomia, Astrofisica, Chimica generale ed inorganica con elementi di organica, Complementi di Fisica generale, Elettronica, Fisica dei neutroni, Fisica dello stato solido, Fisica matematica, Fisica nucleare, Fisica superiore, Fisica teorica, Fisica terrestre, Geodesia, Istituzioni di Fisica teorica, Meccanica quantistica, Meccanica statistica, Onde elettromagnetiche, Preparazione esperienze didattiche (annuali), Relatività, Struttura della materia.

I due insegnamenti di « Matematiche complementari I » e « Matematiche complementari II », fondamentali per l'indirizzo didattico, sono a tutti gli effetti due insegnamenti distinti. Non vi sono in proposito vincoli

di propedeuticità; però i due insegnamenti debbono essere seguiti in anni distinti (uno al terzo e l'altro al quarto anno di corso).

In ogni indirizzo lo studente deve seguire al terzo anno quattro corsi.

Gli esami di Analisi matematica I e II e di Algebra sono propedeutici a quelli di Istituzioni di Analisi superiore, Matematiche complementari, Analisi numerica, Calcolo delle probabilità. Gli esami di Geometria I e II e di Algebra sono propedeutici a quelli di Istituzioni di Geometria superiore, Matematiche complementari, Analisi numerica, Calcolo delle probabilità. L'esame di Meccanica razionale è propedeutico a quello di Istituzioni di fisica matematica, di Analisi numerica e di Calcolo delle probabilità.

Agli esami di Analisi superiore, Geometria superiore, Fisica matematica sono rispettivamente propedeutici quelli delle relative Istituzioni.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali per l'indirizzo prescelto, e in due complementari da lui scelti tra quelli effettivamente impartiti annualmente nell'ambito della Facoltà. Lo studente deve scegliere un complementare o tra gli insegnamenti che sono previsti come insegnamenti fondamentali specifici nei due indirizzi diversi da quello che egli segue o tra gli insegnamenti complementari del 1° gruppo dell'elenco sopra riportato; l'altro complementare deve invece essere scelto nel 2° gruppo (ad indirizzo fisico).

Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, del secondo biennio, vi è un esame finale.

L'esame di laurea, preceduto da una prova di cultura generale sulle scienze matematiche, comprende la discussione di un lavoro scritto il quale per la laurea con indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale, e la discussione di due tesine orali presentate dal candidato su argomenti di materie diverse da quella su cui verte il lavoro scritto.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 45, relativo al corso di laurea in Matematica e fisica è soppresso.

Art. 50. — Il primo comma è così modificato: « Per i corsi di laurea in Fisica, in Scienze naturali ed in Scienze biologiche valgono le seguenti norme ».

Sono abrogati i commi secondo e terzo.

Art. 52. — Sono soppressi i commi secondo e quarto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 126.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. **1317**.

**Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto processuale amministrativo;
Sociologia.

Art. 14. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Diritto processuale amministrativo;
Sociologia.

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Topografia antica.

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:

Letteratura cristiana antica.

Art. 48. — Relativo al corso di laurea in Chimica, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« l'insegnamento biennale di Fisica sperimentale e quello di Chimica fisica importano un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

18) Zoogeografia (semestrale);
19) Fitogeografia (semestrale);
20) Ecologia animale (semestrale);
21) Ecologia vegetale (semestrale);
22) Patologia vegetale.

Art. 60 — E' soppresso e sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti biennali di « Botanica » e di « Zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

I corsi di Istituzioni di matematiche, di Fisica, di Chimica generale ed inorganica e di Geografia sono propedeutici nell'iscrizione e nell'esame ai corsi di Zoologia, di Botanica, di Geologia e di Mineralogia.

Il corso di Anatomia umana è propedeutico nella iscrizione e negli esami ai corsi di Zoologia e Anatomia comparata.

I corsi di Zoologia, di Botanica, di Anatomia umana e di Anatomia comparata sono propedeutici nell'esame di Fisiologia generale.

Gli insegnamenti fondamentali di « Zoologia » biennale e di « Botanica » biennale sono rispettivamente scissi in due distinti esami annuali.

Art. 61. — E' soppresso e sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari se questi sono tutti annuali, in cinque se due di essi sono semestrali.

L'esame di laurea consiste:

*a*) in quattro prove pratiche e orali, rispettivamente sulle piante, sugli animali, sui minerali e sulle rocce;

*b*) nella discussione orale di una dissertazione scritta elaborata nell'ultimo biennio su argomento di interesse naturalistico preferibilmente in un laboratorio della Facoltà di Scienze;

*c*) nella esposizione e discussione orale di due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse tra loro e da quella su cui verte la dissertazione scritta, se quest'ultima verte su tema biologico, due degli argomenti da discutere oralmente devono concernere questioni geomineralogiche e viceversa.

Art. 62. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

17) Geologia degli idrocarburi;
18) Geologia regionale;
19) Mineralogia applicata.

Art. 72. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « Chimica tossicologica ».

L'art. 80. — Relativo al corso di laurea in Scienze agrarie il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema tratto da uno degli insegnamenti del corso di laurea e nella discussione di due argomenti scelti in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta ».

Gli articoli dal n. 118 e seguenti relativi alla scuola di perfezionamento in Archeologia sono abrogati.

Dopo l'art. 117, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in Archeologia classica e studi sul Dramma antico ed in Filologia classica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di perfezionamento in Archeologia classica e studi sul Dramma antico*

Art. 118. — Alla Facoltà di Lettere e filosofia è annessa una scuola di perfezionamento in Archeologia classica e in studi sul Dramma antico.

La scuola ha lo scopo di promuovere la cultura archeologica e di fornire ai laureati nelle discipline classiche delle Università italiane e straniere, nonchè ai perfezionandi delle scuole archeologiche di Roma e di Atene, il mezzo di approfondire le loro conoscenze nel campo delle antichità della estrema parte d'Italia (Magna Grecia), della Sicilia e delle isole circonvicine, nonchè dell'Africa settentrionale. Si propone inoltre il compito di promuovere la ricerca e lo studio del mondo classico e del teatro antico e di fornire agli studiosi di discipline classiche e filosofiche il mezzo di approfondire le loro conoscenze nel campo della antica drammaturgia.

Art. 119. — Le lezioni dei corsi saranno tenute presso l'Istituto nazionale del dramma antico in Siracusa.

Art. 120. — La scuola è diretta da un Comitato composto dei tre professori ufficiali di Archeologia classica, di Letteratura greca e di Storia greca e romana dell'Università di Catania, presieduto dal professore di ruolo più anziano di servizio, che è anche il direttore della scuola.

Fanno parte permanentemente del Comitato direttivo i componenti di esso all'atto dell'istituzione.

Esplicherà le funzioni di segretario del Comitato il professore di Archeologia classica e di Letteratura greca, che non sia il presidente.

Il Comitato ha il compito di coordinare ed approvare il programma delle lezioni dopo averlo concordato con i singoli insegnanti e di predisporre il programma generale della scuola formulando l'orario delle lezioni e delle esercitazioni.

Al Comitato è affidata inoltre la sorveglianza tecnica sull'andamento della scuola.

Alla fine dell'anno accademico il Comitato presenterà al Ministero della pubblica istruzione e al rettore dell'Università di Catania un rapporto sullo stato della scuola e sulla attività didattica e scientifica svolta.

Art. 121. — La scuola è amministrata da un Consiglio di amministrazione presieduto dal rettore della Università di Catania e composto dal presidente dello Istituto del dramma antico in Siracusa, dal preside della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Catania, dal direttore della scuola, dal sovrintendente alle antichità di Siracusa, dai rappresentanti della Provincia e del comune di Siracusa, dal direttore amministrativo dell'Università di Catania, nonchè da un secondo rappresentante dell'Istituto del dramma antico, che assumerà le funzioni di segretario del Consesso, e di rappresentanti di altri Enti che contribuiscono al mantenimento della scuola.

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di attribuire ogni anno gli incarichi di insegnamento della scuola su proposta del Comitato direttivo, riservandosi la facoltà di chiamare per l'insegnamento anche cultori specializzati di chiara fama delle discipline della Scuola, sia italiani che stranieri.

Il Consiglio infine delibera su tutta la materia che ad esso sarà sottoposta dal rettore dell'Università o dal Comitato direttivo.

Per la validità delle adunanze sarà necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 122. — Al corso di perfezionamento in Archeologia possono essere ammessi i laureati in Lettere —

indirizzo classico — delle Università italiane, a quello di perfezionamento in studi sul Dramma antico anche quelli laureati in Lettere — indirizzo moderno — e in filosofia, i quali abbiano superato almeno un esame di letteratura greca.

Possono inoltre essere ammessi gli stranieri come studenti regolari, purchè forniti di titolo che, a giudizio del Consiglio direttivo della scuola, sia ritenuto equipollente alla laurea in Lettere.

Agli iscritti alla scuola viene concesso libero ingresso nei musei e nei luoghi di scavo della Sicilia e della Italia meridionale.

Art. 123. — I corsi di perfezionamento in Archeologia classica ed in studi sul Dramma antico hanno la durata di due anni.

*Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in Archeologia classica*:

1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (biennale);
2) Storia antica (biennale) con esercitazioni di epigrafia greca e romana;
3) Topografia antica (biennale);
4) Paletnologia;
5) Numismatica;
6) Archeologia cristiana;
7) Filologia classica;
8) Antichità greco-romane;
9) Etruscologia ed archeologia italica.

*Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in studi sul Dramma antico*:

1) Storia antica;
2) Filologia classica (biennale);
3) Scenotecnica e regia teatrale;
4) Storia e poetica del teatro classico;
5) Metrica classica;
6) Musica e danza classica;
7) Antichità greco-romane;
8) Archeologia e Storia dell'arte greca e romana;
9) Topografia antica.

Art. 124. — Gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Archeologia classica sono ordinati secondo il seguente piano di studi:

1° *anno*

1) Archeologia e Storia dell'arte greca e romana (I corso);
2) Storia antica con esercitazioni di epigrafia greco-romana (I corso);
3) Topografia antica (I corso);
4) Antichità greche e romane;
5) Filologia classica;
6) Paletnologia.

2° *anno*

1) Archeologia e Storia dell'arte greca e romana (II corso);
2) Storia antica con esercitaz. di epigrafia greca e romana (II corso);
3) Topografia antica (II corso);
4) Numismatica;
5) Archeologia cristiana;
6) Etruscologia ed archeologia italica.

Art. 125. — Tutti gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Archeologia classica sono accompagnati da opportune esercitazioni.

Sono inoltre previsti corsi di conferenze tenute da insigni specialisti italiani e stranieri relativi ad argomenti concernenti le antichità siceliote e la letteratura siceliota, con particolare riguardo a Siracusa.

La frequenza a detti corsi è obbligatoria.

Tutti gli insegnamenti hanno particolare riferimento alla Sicilia ed isole circonvicine, alla Magna Grecia e all'Africa settentrionale.

Le esercitazioni di carattere pratico si svolgono nello ambito della scuola e nel territorio siracusano ed eventualmente si realizzano nella esplorazione archeologica e in saggi di scavo; la frequenza a dette esercitazioni è obbligatoria per tutti e due gli anni di corso. Alla fine di ogni corso l'allievo deve dimostrare di averle frequentate e se ha partecipato a saggi di scavo, ne farà oggetto di relazione.

Art. 126. — Gli insegnamenti del corso di perfezionamento in studi sul Dramma antico sono ordinati secondo il seguente piano di studi:

1° *anno*:

1) Archeologia e stòria dell'arte greca e romana;
2) Storia antica con esercitazioni di Epigrafia greca e romana;
3) Filologia classica (I corso);
4) Antichità greco-romane;
5) Topografia antica;

2° *anno*:

1) Filologia classica (II corso);
2) Scenotecnica e regia teatrale;
3) Storia e poetica del teatro classico;
4) Metrica classica;
5) Musica e danza classica.

Tutti gli insegnamenti dei corsi di perfezionamento in studi sul Dramma antico debbono essere orientati su problemi del teatro classico e sono accompagnati da opportune esercitazioni e sopraluoghi nei teatri classici di maggior rinomanza. Sono previsti inoltre, ogni anno, speciali corsi di conferenze tenute da insigni studiosi italiani e stranieri.

Art. 127. — Gli iscritti che abbiano compiuto almeno un anno presso la Scuola di Roma e di Atene sono ammessi direttamente al 2° anno del corso di perfezionamento di Archeologia classica, e il Comitato direttivo stabilisce il piano dei loro studi in base alla loro personalità di studiosi e potrà anche dispensarli da alcuni insegnamenti teorici. Essi debbono invece seguire le esercitazioni di carattere pratico, nonchè i corsi di conferenze specializzate con l'obbligo di presentare una relazione sulle esplorazioni eseguite e una dissertazione scritta.

Coloro che hanno conseguito il diploma del corso di perfezionamento in Archeologia classica possono essere ammessi al 2° anno del corso di perfezionamento in studi sul Dramma antico.

Coloro che hanno conseguito il diploma del corso di perfezionamento in studi sul Dramma antico possono essere ammessi al 2° anno del corso di perfezionamento in Archeologia classica, ma sono tenuti a sostenere lo esame integrativo in Paletnologia.

In via transitoria, coloro i quali hanno seguito il corso di perfezionamento in Archeologia classica a in studi sul Dramma antico tenuto a Siracusa nelle anno acc. 1960-61 potranno essere ammessi diretta-

mente al 2° anno dei due corsi della scuola con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami non sostenuti nel corso di provenienza.

Art. 128. — La frequenza ai corsi, alle esercitazioni, alle conferenze annuali, ai sopraluoghi, alle esplorazioni archeologiche e ai saggi di scavo, dovrà risultare da appositi registri tenuti dalla scuola, ove il professore segnerà in ordine cronologico e, separatamente, per ciascun corso, l'argomento, l'ora e i nomi dei presenti, compresi gli assistenti. Alla fine dei corsi il direttore della scuola apporrà il suo visto di regolarità su ciascun registro. I registri suddetti saranno ostensibili a richiesta delle autorità accademiche e del Ministero della pubblica istruzione.

All'iscritto viene rilasciato inoltre dalla segreteria dell'Università un libretto di iscrizione sul quale gli insegnanti dovranno attestare, alla fine del corso, le frequenze a ciascun corso di lezioni, di conferenze ed esercitazioni, mentre il direttore della scuola vi apporrà il suo visto per la validità di ciascun anno di corso.

L'iscritto che non abbia soddisfatto agli obblighi predetti e che non abbia superato gli esami prescritti per ciascun anno di corso, non viene ammesso all'anno successivo, se di primo anno, e all'esame di diploma se di secondo anno.

Art. 129. — Alla fine del secondo anno gli iscritti, rispettivamente, al corso di studi sul Dramma antico e al corso di Archeologia classica dopo aver presentato e discusso una dissertazione su una delle materie sopra indicate e una relazione sui sopraluoghi, sulle esplorazioni eventualmente compiute o su saggi di scavi eseguiti, conseguono il relativo diploma di perfezionamento.

Le relazioni e le dissertazioni particolarmente notevoli possono essere pubblicate o in « Dioniso », oppure in apposita Collana edita a cura dello stesso INDA.

La scuola, d'altra parte, può curare anche la pubblicazione di monografie regionali di carattere archeologico e di quanto può servire allo sviluppo degli studi archeologici delle regioni in oggetto.

La Commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore, su proposta del direttore della scuola, è costituito dal direttore che la presiede e da altri quattro docenti della scuola stessa.

Art. 130. — Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno anche per gli insegnamenti biennali e si svolgono per singole discipline.

Le Commissioni relative vengono nominate dal direttore della scuola che la presiede. Gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle Facoltà universitarie.

Art. 131. — Tutti gli atti e i documenti relativi alla scuola sono conservati dalla segreteria dell'Università di Catania che con la procedura normale, rilascerà i certificati e il diploma di perfezionamento, il quale ultimo dovrà essere munito della firma del rettore, da quella del direttore della scuola e del direttore amministrativo, oltre che del timbro a secco dell'Università.

Art. 132. — Per la carriera scolastica, gli esami e le discipline degli allievi valgono, in quanto applicabili e per quanto non prescritto dal presente statuto, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 133. — Gli iscritti debbono pagare per tassa di immatricolazione L. 2.000, per tassa annuale di iscrizione L. 8.000.

I diplomati debbono inoltre pagare L. 3.000 per sopratassa di diploma; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento della tassa di diploma in L. 6.000.

Tasse, sopratasse e contributi sono versati alla Cassa dell'Università; la tassa di diploma va invece versata all'Erario.

Il provento delle sopratasse per esami di profitto e di diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1952, n. 4512, art. 9.

*Scuola di perfezionamento in filologia classica*

Art. 134. — E' istituita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia una scuola di perfezionamento in Filologia classica. Alla scuola sono ammessi i laureati in Lettere e in Filosofia.

Art. 135. — La domanda di ammissione relativa diretta al rettore dell'Università dovrà essere corredata, con il *curriculum* degli esami sostenuti, del certificato di laurea in Lettere e in Filosofia, nonchè di tutti i documenti prescritti dalle vigenti disposizioni per la immatricolazione in un corso universitario.

Il certificato di laurea dovrà contenere altresì il titolo della tesi di laurea.

Art. 136. — Il direttore della scuola è nominato dal rettore fra i professori di ruolo delle discipline di filologia classica, su proposta della Facoltà di Lettere e filosofia. Egli presiede il Consiglio della scuola, che è composto da tutti i professori di ruolo delle discipline classiche della Facoltà di Lettere e filosofia della Università di Catania. Il Consiglio della scuola ha il compito di stabilire il programma annuale, gli orari settimanali di insegnamento, di esercitazioni e di conferenze. Ad esso sono deferite tutte le questioni attenenti alle modalità circa la tenuta dei corsi, lo svolgimento degli esami di profitto, la disciplina, nonchè tutto quanto concerne la carriera scolastica degli iscritti. Ogni anno il programma dei singoli corsi di insegnamento dovrà essere approvata dal Consiglio della scuola per il necessario coordinamento.

Art. 137. — Gli incarichi di insegnamento nella scuola di perfezionamento in Filologia classica vengono conferiti dal Consiglio, il quale delibera inoltre su tutte le questioni di carattere generale e disciplinare degli iscritti. Le deliberazioni relative saranno rese esecutive con provvedimenti del rettore.

Art. 138. — Gli iscritti al perfezionamento sono tenuti a frequentare un biennio di Letteratura latina, un biennio di Letteratura greca e un biennio di altra materia da scegliersi tra le seguenti:

1) Filologia classica;
2) Glottologia classica;
3) Grammatica greca e latina;
4) Storia antica, con esercitazioni di epigrafia.

Inoltre l'iscritto è tenuto a frequentare tre altre materie annuali a scelta fra le materie sopra indicate, che non siano state scelte come biennali, e le seguenti:

1) Archeologia classica;
2) Storia della filosofia antica;

3) Metrica classica;
4) Antichità greche e romane;
5) Storia del diritto romano;
6) Letteratura cristiana antica;
7) Storia delle religioni classiche;
8) Stilistica latina;
9) Filologia bizantina;
10) Papirologia;
11) Paleografia greca e latina.

Al principio di ogni anno il Consiglio della scuola stabilisce, in relazione alle necessità del momento, quali di questi corsi complementari verranno effettivamente tenuti in quell'anno.

Art. 139. — La frequenza ai corsi è obbligatoria e viene comprovata dalla firma apposta dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.

Gli iscritti sono tenuti inoltre a compiere ricerche e a fare delle esercitazioni sotto la guida dei professori della scuola.

Art. 140. — Gli esami degli insegnamenti biennali si sostengono alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 141. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione di carattere scientifico, su tema concordato all'inizio del corso dal professore delle discipline oggetto della specializzazione.

Art. 142. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore della scuola e sono formate a norma delle vigenti disposizioni sugli esami universitari.

La Commissione di diploma è nominata dal rettore, su proposta del direttore della scuola, che la presiede, ed è composta, compreso il presidente, di cinque membri scelti fra i professori che impartiscono insegnamenti nella scuola stessa, o, in mancanza, fra i professori della Facoltà di Lettere di materie affini per non più di due membri.

Art. 143. — Oltre che dell'opera dei professori della Facoltà di Lettere la scuola potrà valersi di quella dei professori di altre Facoltà od Università, nonchè dell'opera di professori stranieri per speciali corsi di conferenze.

Art. 144. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 145. — Tutti gli atti e i documenti relativi alla scuola di perfezionamento in Filologia classica sono conservati dalla segreteria dell'Università, che con la procedura normale rilascia i certificati richiesti dagli interessati.

La segreteria dell'Università rilascerà il relativo diploma di perfezionamento, che dovrà essere munito della firma del rettore, di quella del direttore della scuola e del direttore amministrativo, oltre che dal timbro a secco dell'Università.

Art. 146. — Per tutto quanto riguarda non previsto dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938 e delle altre leggi universitarie.

Art. 147. — Gli iscritti debbono pagare al 1° anno Lit. 5.000 per la tassa di immatricolazione, e annualmente Lit. 18.000 per tassa di iscrizione, Lit. 3.500 per contributo di esercitazione di Seminario, Lit. 1.500 per contributo biblioteca, Lit. 7.000 per sopratassa di esami di profitto. I diplomati debbono inoltre pagare Lit. 3.000 per sopratassa di diploma; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al pagamento della tassa di diploma in Lit. 6.000, tasse, sopratasse e contributi sono pagati alla Cassa dell'Università, la tassa di diploma invece versata all'Erario.

Art. 148. — Il provento della tassa di immatricolazione e iscrizione va devoluto per un terzo alla scuola. Il provento dei contributi per esercitazione è devoluto interamente alla scuola, mentre il contributo di biblioteca va interamente devoluto alla biblioteca della Facoltà di Lettere e filosofia.

Il provento delle sopratasse per esami di profitto e di diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512.

Dopo l'art. 182 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Otorinolaringoiatria ed in Ortopedia.

*Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria*

Art. 183. — Il corso degli studi della scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria ha la durata di tre anni.

La scuola non può accogliere più di cinque allievi per corso.

Art. 184. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *anno*:
1) Clinica otorinolaringoiatrica (1° corso);
2) Embriologia ed anatomia della specialità;
3) Fisiologia dell'apparato acustico e delle prime vie aeree;
4) Patologia e semeiotica dell'orecchio, naso e gola (1° corso);
5) Esercitazioni cliniche;

2° *anno*:
1) Clinica otorinolaringoiatrica (2° corso);
2) Fonetica biologica e fonoiatrica;
3) Odontoiatria;
4) Medicina legale;
5) Patologia semeiotica e terapia delle malattie dell'orecchio, naso e gola (2° corso);
6) Anatomia e istologia patologica;
7) Esercitazioni cliniche;

3° *anno*:
1) Clinica otorinolaringoiatrica;
2) Pediatria in rapporto alla specialità;
3) Oculistica in rapporto alla specialità;
4) Neuro-patologia in rapporto alla specialità;
5) Tecnica operatoria dell'orecchio, naso e gola;
6) Esercitazioni cliniche;
7) Radiologia in rapporto alla specialità;
8) Patologia semeiotica e terapia delle malattie dell'orecchio, naso e gola.

*Scuola di specializzazione in Ortopedia*

Art. 185. — Il corso di studi della scuola di specializzazione in Ortopedia ha la durata di tre anni.

Art. 186. — La scuola non può accogliere più di sei allievi per ciascun anno di corso.

Art. 187. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *anno*:

1) Anatomia dell'apparato motore;
2) Fisiologia dell'apparato motore;
3) Patologia chirurgica dell'apparato motore;
4) Clinica chirurgica generale;
5) Clinica ortopedica e traumatologica (1° corso);

2° *anno*:

1) Patologia speciale delle deformità congenite ed acquisite;
2) Radiodiagnostica e radioterapia dello scheletro;
3) Neuropatologia ed elettrodiagnostica;
4) Concetti assicurativi e di valutazione dei postumi nelle lesioni dell'apparato motore;
5) Clinica ortopedica e traumatologica (2° corso);
6) Tecnica degli apparecchi (1° corso);

3° *anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (3° corso);
2) Tecnica degli apparecchi (2° corso);
3) Studio e tecnica delle protesi;
4) Fisioterapia, cinesoterapia e ginnastica medica.

Art. 195. — Relativo alla scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *anno*:

1) Medicina legale, penale e civile (1° corso);
2) Medicina legale assicurativa (1° corso);
3) Traumatologia forense (semeiotica) (1° corso);
4) Tossicologia forense;
5) Esami di laboratorio, microscopia clinica (1° corso);

2° *anno*:

1) Medicina legale, penale e civile (2° corso);
2) Medicina legale assicurativa (2° corso);
3) Traumatologia forense (semeiotica) (2° corso);
4) Infortunistica (tecnica degli accertamenti e valutazioni medico legali) (1° corso);
5) Malattie del lavoro;
6) Esami di laboratorio microscopia clinica (2° corso);

3° *anno*:

1) Infortunistica (tecnica degli accertamenti e valutazione medico legali) (2° corso);
2) Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomopatologica.
3) Polizia scientifica medico-giudiziaria;
4) Psicologia forense e antropologia criminale;
5) Esami di laboratorio; microscopia clinica (3° corso).

Saranno inoltre, tenute, a cura di docenti segnalati dalla Facoltà di medicina e chirurgia, un ciclo di conferenze su Elementi di diritto pubblico e privato e su Elementi di diritto processuale penale (3-5 conferenze) per gli iscritti al 1° anno, e sulla legislazione del lavoro e delle assicurazioni e su elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni (3-4 conferenze) per gli iscritti al 2° anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 132.* — VILLA

---

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1961.

**Delimitazione della Zona portuale interna di Pavia (fiume Ticino).**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Pavia, località Confluente, sita entro la cinta urbana del Comune omonimo, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali VII, XIX, XX, XXIII dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Pavia, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: un tratto di terreno demaniale lungo la sponda sinistra del fiume Ticino; detto tratto è costituito dalle particelle catastali 11/*b* (XIX foglio mappale), 71/*a* (XX foglio mappale) e uno specchio d'acqua prospicente la sponda sinistra del fiume Ticino.

Essa è delimitata come segue:

a nord-ovest dal prolungamento rettilineo e normale alla riva sinistra del Ticino, del confine tra le particelle 8/XIX e 11*b*/XIX fino al punto *A* sito alla distanza di m. 90;

a nord dal confine che separa la particella 8/XIX dalla particella 11/*B* e dal confine che separa la particella 71/*A* dalla 71/*B*;

ad est dal lato verso fiume del viale Venezia per un tratto di m. 240;

a sud, dal prolungamento rettilineo e normale alla riva sinistra del Ticino, del tracciato del metanodotto Piacenza-Torino, fino al punto *B* sito alla distanza di m. 110 dalla sponda sinistra del fiume;

ad ovest dalla congiungente rettilinea e parallela alla riva destra del Ticino, dei punti *A* e *B*.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Pavia.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Pavia.

Roma, addì 22 maggio 1961

*Il Ministro per i trasporti*
SPATARO

*Il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

*Il Ministro per i lavori pubblici*
ZACCAGNINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1961*
*Registro n. 85 bilancio Trasporti, foglio n. 62*

**(8575)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1961.

**Trasferimento di credito dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche e Alberghiere (E.N.I.T.E.A.), in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio e 18 novembre 1957 con i quali l'Ente economico della pastorizia e l'Ente Nazionale Industrie Turistiche e Alberghiere (E.N.I.T.E.A.) sono state assoggettate alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita definizione delle operazioni liquidatorie dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche e Alberghiere (E.N.I.T.E.A.) è necessario trasferire il seguente credito esigibile in 19 rate annuali di L. 480.000 nette ciascuna:

Ministero del turismo e dello spettacolo contributo turistico: L. 9.120.000;

Decreta:

Il sopraindicato credito dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche e Alberghiere (E.N.I.T.E.A.) di lire 9.120.000 verso il Ministero del turismo e dello spettacolo è trasferito all'Ente economico della pastorizia in liquidazione.

Roma, addì 20 novembre 1961

*Il Ministro:* TAVIANI

**(8670)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1961.

**Modelli di comunicazione allo Schedario delle operazioni su titoli azionari.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visto il regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, con il quale sono state emanate le norme interpretative, integrative e complementari del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

Visto i decreti ministeriali 25 giugno 1942, 12 marzo 1943 e 22 giugno 1956;

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, recante norme integrative alla legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria;

Ritenuta la necessità di modificare i modelli attualmente in uso per le comunicazioni da farsi allo Schedario generale dei titoli azionari ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati Modelli SGT - 1, 6 e 7 da usare per le comunicazioni da farsi allo schedario generale dei titoli azionari ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dello art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

I Modelli SGT - 6 ed SGT - 7 sostituiscono quelli approvati con decreto ministeriale 23 giugno 1956 ed il Mod. SGT - 1 sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 25 giugno 1942.

Art. 2.

Il Mod. SGT - 1 deve essere usato per le comunicazioni relative alla emissione di azioni da parte di società costituite nel secondo semestre 1961 e per le variazioni di capitale che abbiano avuto esecuzione nello stesso semestre.

I Mod. SGT - 6 e 7 debbono essere usati per tutte le operazioni su titoli azionari poste in essere dal 1° gennaio 1962.

Roma, addì 19 settembre 1961

*Il Ministro:* TRABUCCHI

*NOTA.* — Il presente modulo è da usare per le comunicazioni previste dall'Art 37 del Regio Decreto 29 marzo 1942, N 239 e dovrà essere inviato allo Schedario Generale dei Titoli Azionari in originale e copia

mm 500

Mod. 1 - S. G. T. *(Teste)*

**SOCIETÀ**

Natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*(Società per azioni - accomandita per azioni - Cooperativa)*
Denominazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oggetto sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sede legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*(Città - Via e numero civico)*

Capitale sociale
- Sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Versato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Azioni N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Valore nominale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**RISERVATO ALLO SCHEDARIO**

| | |
|---|---|
| Matricola . . . . . | . . . |
| Distretto tribut. . | . . . |
| Ramo . . . . . . | . . . |
| Gruppo . . . . . | . . . |
| Specie. . . . . . | . . . |

DENOMINAZIONE ABBREVIATA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

1. COSTITUZIONE – Rogito notaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . .
registrato a . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . .
2. VARIAZIONE DI CAPITALE – Delibera del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data godimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data esecuzione: Inizio . . . . . . . . . . . . . . . . . Termine . . . . . . . . . . . . . . .

| Cognome, Nome, Data, Luogo di nascita, Nazionalità, Domicilio fiscale |
|---|
| |

| D. T. | Matr. Possessore |
|---|---|
| | |

| Data God. | Data Operaz. (1) |
|---|---|
| | |

| Denominazione S. E. | Specie Azioni | Quantità Azioni | Valore nom. unit. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Progr. Schedario |
|---|
| |

| Cognome, Nome, Data, Luogo di nascita, Nazionalità, Domicilio fiscale |
|---|
| |

| D. T. | Matr. Possessore |
|---|---|
| | |

| Data God. | Data Operaz. (1) |
|---|---|
| | |

| Denominazione S. E. | Specie Azioni | Quantità Azioni | Valore nom. unit. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Progr. Schedario |
|---|
| |

| Cognome, Nome, Data, Luogo di nascita, Nazionalità, Domicilio fiscale |
|---|
| |

| D. T. | Matr. Possessore |
|---|---|
| | |

| Data God. | Data Operaz. (1) |
|---|---|
| | |

| Denominazione S. E. | Specie Azioni | Quantità Azioni | Valore nom. unit. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Progr. Schedario |
|---|
| |

(1) Dovrà essere indicata la data effettiva in cui si è esercitato il diritto sia per gli aumenti gratuiti che a pagamento.

mm. 250

MOD. 1 S. G. T. *(Intercalare)*

| Cognome, Nome, Data, Luogo di nascita, Nazionalità, Domicilio fiscale | D. T. | Matr. Possessore |
|---|---|---|
| | | |

| Data God. | Data Operaz. (1) |
|---|---|
| | |

| Denominazione S. E. | Specie Azioni | Quantità Azioni | Valore nom. unit. | Progr. Schedario |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Cognome, Nome, Data, Luogo di nascita, Nazionalità, Domicilio fiscale | D. T. | Matr. Possessore |
|---|---|---|
| | | |

| Data God. | Data Operaz. (1) |
|---|---|
| | |

| Denominazione S. E. | Specie Azioni | Quantità Azioni | Valore nom. unit. | Progr. Schedario |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Cognome, Nome, Data, Luogo di nascita, Nazionalità, Domicilio fiscale | D. T. | Matr. Possessore |
|---|---|---|
| | | |

| Data God. | Data Operaz. (1) |
|---|---|
| | |

| Denominazione S. E. | Specie Azioni | Quantità Azioni | Valore nom. unit. | Progr. Schedario |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Cognome, Nome, Data, Luogo di nascita, Nazionalità, Domicilio fiscale | D. T. | Matr. Possessore |
|---|---|---|
| | | |

| Data God. | Data Operaz. (1) |
|---|---|
| | |

| Denominazione S. E. | Specie Azioni | Quantità Azioni | Valore nom. unit. | Progr. Schedario |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Cognome, Nome, Data, Luogo di nascita, Nazionalità, Domicilio fiscale | D. T. | Matr. Possessore |
|---|---|---|
| | | |

| Data God. | Data Operaz. (1) |
|---|---|
| | |

| Denominazione S. E. | Specie Azioni | Quantità Azioni | Valore nom. unit. | Progr. Schedario |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(1) Dovrà essere indicata la data effettiva in cui si è esercitato il diritto sia per gli aumenti gratuiti che a pagamento.

mm 500

mm 250

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

1) Per ogni operazione dovranno compilarsi e trasmettersi allo Schedario, sia il Mod 6 (bianco) per le registrazioni di carico, che il Mod. 7 (celeste) per quelle di scarico, riportando su entrambi i modelli e negli appositi spazi, le generalità, la ditta, la ragione sociale e la denominazione dei soggetti comunque intervenuti nell'operazione

2) Per le operazioni concluse direttamente fra i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, l'obbligo della compilazione di entrambi i Mod 6 e 7 e della trasmissione di essi allo Schedario, è posto a carico del soggetto che nella operazione assume la posizione di venditore, sia in proprio che per conto altrui, ovvero di riportato nelle accensioni e di riportatore nelle estinzioni di riporto

3) Per le operazioni di riporto che comprendono titoli azionari di società emittenti diverse, potrà essere indicato il complessivo prezzo

4) Per le partite di titoli che regolano il saldo di diverse operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel mese al quale la liquidazione si riferisce, l'indicazione del prezzo sarà omessa e le singole operazioni debbono essere comunicate allo Schedario con i relativi prezzi In tal caso, nella colonna del prezzo dovrà essere stampigliata la parola Saldo.

5) I moduli dovranno essere compilati preferibilmente con macchina da scrivere con impiego di carta carbonata per ottenere la seconda copia (Mod 7) *ovvero con scrittura a mano a carattere stampatello*

*NB* Per la inesatta compilazione dei moduli e per la omessa o tardiva trasmissione di essi allo Schedario generale dei titoli azionari, si applicano le sanzioni previste dall'art 13 della legge 9 febbraio 1942, n 96

Mod 6 - S G T

| Data e Numero ricevimento | |
|---|---|
| | |

AL MINISTERO DELLE FINANZE
SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI
VIA NOMENTANA 134 – ROMA

| ENTE OPERANTE | Cognome e nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professione : . . . . . . . . . . | |
|---|---|---|
| COMPRATORE Attuale intestatario riportatore o riportato (A) | Cognome, nome, data e luogo di nascita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicilio fiscale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazionalità . . . . . . . . . . | D. T. . . . . . . Matr. . . . . . . Naz. . . . . . . . |
| VENDITORE Precedente intestatario Riportato o riportatore (A) | Cognome, nome, data e luogo di nascita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicilio fiscale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazionalità . . . . . . . . . . | |

C A R I C O

| Soc. Emittente | | Numero d'ordine | Operazione (F) | | Denominaz. e sede soc. emittente | | Specie azioni | Quot. usufr. | N. Azioni | Prezzo | | Scadenza Contratto | N. Progressivo Schedario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. T. | Matricola | | Data | Numero | (B) | Occupare una sola riga per ciascuna società | (C) | (D) | | Complessivo | Riporto o premio (E) | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | |

SPECIE OPERAZIONI : (Sbarrare il numero relativo al tipo di operazione cui la comunicazione si riferisce)

| 1 | Compravendita a contanti | 1 bis | Compravendita contanti a giorni | 2 | Compravendita a termine ferma | 3 | Compravendita a termine a premio | 4 | Accensione riporto | 5 | Estinzione riporto | 6 | Donazione | 7 | Successione | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D. T. . . . . . . . . .
Matr. . . . . . . . . .
Naz. . . . . . . . . .

USUFRUTTUARIO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . .

Timbro

*NOTE*:

(*A*) Nel caso di estinzione di riporto.
(*B*) Contrassegnare nell'apposita colonna con il segno X le Società non quotate.
(*C*) Codice Specie Azioni: 1. ordinarie - 2. privilegiate - 3. postergate - 4. godimento - 5. garantite - 6. a voto limitato - 7. connesse di prestazioni accessorie - 8. circolanti all'estero.
(*D*) Se l'azione è gravata da vincolo di usufrutto, indicare la quota relativa ed, in calce, le generalità complete, il domicilio e la nazionalità dell'usufruttuario.
(*E*) Per i riporti indicare nella colonna « Complessivo » il prezzo di acquisto (o vendita) e nella colonna « Riporto o premio » la maggiorazione o la diminuzione convenuta sul prezzo stesso.

Per le operazioni a termine a premio, che si concludono con l'abbandono del premio, deve indicarsi nella colonna « Riporto o premio » soltanto l'ammontare complessivo del premio pagato. Se l'operazione si conclude con il ritiro dei titoli, deve indicarsi soltanto il prezzo complessivo comprendente anche il premio. Alle generalità del contraente Facoltizzato far seguire l'indicazione « Facoltizzato ».

(*F*) Indicare la data e il numero dell'operazione registrata sul libro bollato, registro delle autentiche, registro giornale o libro soci a seconda dei casi. Il numero progressivo che contradistingue l'operazione deve essere costituito da un solo numero intero.

*NB.* — Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo Schedario.

*Vedi retro avvertenze per la compilazione.*

mm 250

mm 350

*(colore bianco)*

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

1) Per ogni operazione dovranno compilarsi e trasmettersi allo Schedario, sia il Mod 6 (bianco) per le registrazioni di carico, che il Mod. 7 (celeste) per quelle di scarico, riportando su entrambi i modelli e negli appositi spazi, le generalità, la ditta, la ragione sociale o la denominazione dei soggetti comunque intervenuti nell'operazione.

2) Per le operazioni concluse direttamente fra i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n 1, l'obbligo della compilazione di entrambi i Mod 6 e 7 e della trasmissione di essi allo Schedario, è posto a carico del soggetto che nella operazione assume la posizione di venditore, sia in proprio che per conto altrui, ovvero di riportato nelle accensioni e di riportatore nelle estinzioni di riporto.

3) Per le operazioni di riporto che comprendono titoli azionari di società emittenti diverse, potrà essere indicato il complessivo prezzo.

4) Per le partite di titoli che regolano il saldo di diverse operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel mese al quale la liquidazione si riferisce, l'indicazione del prezzo sarà omessa e le singole operazioni debbono essere comunicate allo Schedario con i relativi prezzi. In tal caso, nella colonna del prezzo dovrà essere stampigliata la parola Saldo.

5) I moduli dovranno essere compilati preferibilmente con macchina da scrivere con impiego di carta carbonata per ottenere la seconda copia (Mod 7) *ovvero con scrittura a mano a carattere stampatello*

*NB* Per la inesatta compilazione dei moduli e per la omessa o tardiva trasmissione di essi allo Schedario generale dei titoli azionari, si applicano le sanzioni previste dall'art 13 della legge 9 febbraio 1942, n 96

MOD. 7 - S G T

| Data e numero di ricevimento | |
|---|---|
| | |

**AL MINISTERO DELLE FINANZE**

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

VIA NOMENTANA, 134 - ROMA

| | | |
|---|---|---|
| ENTE OPERANTE | Cognome e nome . . . . . . . . . . <br> Domicilio . . . . . . . . . . Professione : . . . . . . . . | |
| COMPRATORE <br> Attuale intestatario riportatore o riportato (A) | Cognome, nome, data e luogo di nascita . . . . . . . . . <br> . . . . . . . . . . <br> Domicilio fiscale . . . . . . . . . . <br> . . . . . . . . . . . Nazionalità . . . . . . . . . . | D. T. . . . . . <br> Matr.. . . . . . <br> Naz. . . . . . . |
| VENDITORE <br> Precedente intestatario riportato o riportatore (A) | Cognome, nome, data e luogo di nascita . . . . . . . . . <br> . . . . . . . . . . <br> Domicilio fiscale . . . . . . . . . . <br> . . . . . . . . . . . Nazionalità . . . . . . . . . . | |

SCARICO

mm 250

| Soc. Emittente | | Numero d'ordine | Operazione (F) | | Denominaz. e sede Soc. emittente | | Specie azioni | Quota usufr. | N. Azioni | Prezzo | | Scadenza Contratto | N. progressivo Schedario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. T. | Matricola | | Data | Numero | (B) | Occupare una sola riga per ciascuna società | (C) | (D) | | Complessivo | Riporto o premio (E) | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | |

SPECIE OPERAZIONI : (Sbarrare il numero relativo al tipo di operazione cui la comunicazione si riferisce)

| 1 | Compravendita a contanti | 1 bis | Compravendita contanti a giorni | 2 | Compravendita a termine ferma | 3 | Compravendita a termine a premio | 4 | Accensione riporto | 5 | Estinzione riporto | 6 | Donazione | 7 | Successione | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D. T. . . . . . . . .
Matr. . . . . . . . .
Naz. . . . . . . . .

USUFRUTTUARIO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . .

Timbro

*NOTE:*

(A) Nel caso di estinzione di riporto.
(B) Contrassegnare nell'apposita colonna con il segno X le Società non quotate.
(C) Codice Specie Azioni: 1. ordinarie - 2. privilegiate - 3. postergate - 4. godimento - 5. garantite - 6. a voto limitato - 7. connesse di prestazioni accessorie - 8. circolanti all'estero.
(D) Se l'azione è gravata da vincolo di usufrutto, indicare la quota relativa ed, in calce, le generalità *complete*, il domicilio e la nazionalità dell'usufruttuario.
(E) Per i riporti indicare nella colonna « Complessivo » il prezzo di acquisto (o vendita) e nella colonna « Riporto o premio » la maggiorazione o la diminuzione convenuta sul prezzo stesso.
Per le operazioni a termine a premio, che si concludono con l'abbandono del premio, deve indicarsi nella colonna « Riporto o premio » soltanto l'ammontare complessivo del premio pagato. Se l'operazione si conclude con il ritiro dei titoli, deve indicarsi soltanto il prezzo complessivo comprendente anche il premio. Alle generalità del contraente Facoltizzato far seguire l'indicazione « Facoltizzato ».
(F) Indicare la data e il numero dell'operazione registrata sul libro bollato, registro delle autentiche, registro giornale o libro soci a seconda dei casi. Il numero progressivo che contradistingue l'operazione deve essere costituito da un solo numero intero.
*NB.* — Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo Schedario.

*Vedi retro avvertenze per la compilazione.*

mm 350

(S065)

*(colore celeste)*

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1961.

**Trasferimento di crediti dall'Ente economico della zootecnia, in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio 1957, con i quali l'Ente economico della pastorizia e l'Ente economico della zootecnia sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Ente economico della zootecnia è necessario trasferire i seguenti crediti in contestazione o di lunga e difficile esazione:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Latteria Marchignoli Domenico - Bologna: pagamento fatture n. 7384 del 5 dicembre 1957 e n. 7480 del 10 dicembre 1957 . . . | L. | 61.966 |
| 2. Comune di Taurianova (Reggio Calabria): cessione mobili, riconoscimento debito 29 ottobre 1960, n. 7123 | » | 52.640 |
| 3. Ministero difesa-Esercito: fornitura carni, addebito 18 ottobre 1961 n. A.G./616228 . | » | 4.381.096 |
| 4. Ufficio provinciale del tesoro di Reggio Emilia: indennità espropriazione, polizza n. 11423 . . . . . | » | 1.391.710 |
| Totale . . . | L. | 5.887.412 |

Decreta:

I sopraelencati crediti dell'Ente economico della zootecnia in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 5.887.412 (lire cinquemilioniottocentottantasettemilaquattrocentododici) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia in liquidazione.

Roma, addì 20 novembre 1961

*Il Ministro*: TAVIANI

(8671)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1961.

**Entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano a partire dal 1° gennaio 1962.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata dal decreto-legge 8 aprile 1948, n. 514, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto l'art. 26 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Visto l'art. 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano in tutte le Provincie del territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste nella quale detto catasto è tuttora nella fase di formazione;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, formato a norma delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1962 in tutte le Provincie del territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1961

*Il Ministro*: TRABUCCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1961*
*Registro n. 51 Finanze, foglio n. 99*

(8771)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1961.

**Divieto dell'uso in pubblico di divise e uniformi da parte di associazioni od organizzazioni.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1962 è vietato l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1961

*Il Ministro*: SCELBA

(8772)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.